



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Ter)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 6442 del 2014, proposto da:

Alberti Giancarlo, Alì Giovanni Antonio, Ammirati Francesco, Arvonio Sabato, Ascolese Vincenzo, Badalamenti Sauro, Barrella Gaetano, Barrese Maria, Bartoli Enrico, Benetello Stefano, Blengino Luca, Borghi Andrea, Bregolin Stefano, Bruno Oreste, Busato Roberto, Cappellaro Massimiliano, Capponi Adriano, Carlesso Pierangelo, Caroli Federico, Carrozza Antonio, Castelli Fabrizio, Cerilli Giovanni, Cesarano Vincenzo, Cilento Giuliano, Colanero Nicola, Crotti Mario, D'Angelo Gabriele Lorenzo, De Padova Gianluigi, De Santis Riccardo, Derelitto Carmelo, Devetag Susanna, Di Lernia Nicola, Di Luzio Francesco, Di Palma Angelo, Di Staso Filippo, Dinoi Cosimo, Egger Martin, Ercolano Massimo, Esposito Lorenzo, Esposito Rocco, Farella Giovanni, Farroni Stefania, Felisio Giorgio, Ferilli Roberto, Ferrante Ezio, Ferrarini Barbara, Ferri Paolo, Ferro Tommaso, Fierro Domenico, Franco Gianfranco, Francolini Tiziano Alvaro, Fumanti Luca, Fusco Pino, Gaita Sergio, Gallinella Maurizio, Garbugli Giampaolo, Gasbarro Nicola, Germani Pier Luigi, Giampietro Filippo, Giancarli Giovanni, Giardinieri Paolo, Gierotto Guidomario, Graziano Giuseppe, Kovacic Fabrizio, Latorraca Vincenzo, Lenti Renzo, Lenzi Massimiliano, Liuzza Gaspare, Lufrano Giuseppe, Luzzi Antonio, Maia Ezio, Manco Giuseppe, Manna Elio, Manzo Francesco Giuseppe, Matalone Giovanni, Messina Baldassare, Montanarella Donato,

Moretti Paolo, Motterlini Sergio, Natali Maria Angela, Ortolani Stefano, Palilla Onofrio, Pierleoni Giuliano, Pietropaolo Franco Luigi, Piscardi Michele, Pisotta Orante, Polverini Paolo, Pompilio Francesco, Prosperi Paolo, Pusello Gianpaolo, Quaranta Antonio, Raimondi Nazzareno, Rappa Giuseppe, Recchia Giovanni, Ricadona Giuliano, Roselli Marcello, Ruiu Aldo, Rossi Giovanni, Ruiu Giuseppe, Russano Martino, Russo Antonio, Russo Antonio, Sangiorgio Giacomo, Sedita Gioacchino, Sisto Gianfranco, Sorbo Antonio, Speranza Tiziano Vittore, Storniolo Santo, Tallandini Edoardo, Tartaglia Alberto, Testa Roberto, Torresan Enrico, Tortora Rufino, Trane Rocco, Ugolini Paolo, Vignoli Fabrizio, Zantomio Alberto e Zucchelli Marco, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Celli, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Andrea Bandini in Roma, viale Liegi n. 35/B;

*contro*

Il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio *ex lege* presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

*e con l'intervento di*

*ad adjuvandum:*

Barzocchini Fabio, Benedetti Dario, Bertulli Renato, Biagi Nelvio, Bolberti Antonio, Bonvicini Alberto, Bordin Luca, Carillo Loredana, D'Alessandro Rocco, Dalvise Manuela, Di Cato Carmine, Doimo Antonio, Fanano Alessandro, Favia Patrizio, Federici Antonio, Fenudi Ugo Lorenzo, Giuliani Lionello, Infante Vittorio, Madaro Salvatore Antonio, Massetti Maria Elena, Montuori Massimo, Nadile Graziano, Norbiato Mauro, Panico Paolo, Papa Fulvio, Piazzolla Averaldo, Picariello Vincenzo, Pierucci Marcello, Pierucci Patrizia, Porcu Gianni Cosimo, Rossi Marcello Mario, Rossi Stefano, Sanna Giorgio, Sbrocchi Donato, Stasi Ivano, Tedesco Pasquale, Terranova Angelo, Visco Giovanni, Vitolo Francesco e Zoccheddu Francesco Antonio, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Celli, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Andrea Bandini in Roma, viale Liegi n. 35/B;

*per l'esecuzione*

della sentenza del T.a.r. del Lazio - sezione I ter n. 10661/2013, depositata il 10.12.2013, resa sul ricorso n. 7594/2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2014, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che con il presente ricorso si chiede l'esecuzione della sentenza di questa sezione n. 10661/2013 del 10.12.2013, con cui si accoglieva il ricorso n. 7594/2013 proposto dai medesimi odierni ricorrenti avverso il silenzio mantenuto dalle Amministrazioni sulla propria istanza di adozione del decreto interministeriale, in attuazione dell'art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 164/2002, "*di individuazione dei titolari di comando*" navale, ai fini della successiva corresponsione della relativa indennità ivi prevista, e si ordinava di emanare tale decreto entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notifica della predetta sentenza;

Ritenuto che preliminarmente debba vagliarsi l'ammissibilità dell'intervento *ad adjuvandum* proposto da altri soggetti titolari dello stesso interesse dei ricorrenti;

Considerato al riguardo:

che, ai sensi dell'art. 28 c.p.a., l'intervento è consentito a "*chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall'esercizio delle relative azioni*";

che, trattandosi di giudizio di ottemperanza, l'intervento è ammissibile, ma solo se lo si qualifica come "adesivo dipendente";

che in effetti, trattandosi di ordine di adozione di un atto generale, quale è un decreto interministeriale, ben può qualificarsi l'intervento *de quo* come adesivo dipendente;

Considerato che attualmente la predetta sentenza n. 10661/2013 non risulta essere stata ancora integralmente eseguita, atteso che il decreto interministeriale non si è ancora perfezionato;

Tenuto conto, infatti, al riguardo che detto decreto interministeriale reca la sottoscrizione unicamente del Ministro dell'Interno, ma non anche quella necessaria del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Ritenuto:

di dover, pertanto, accogliere il presente ricorso, con obbligo, per l'Amministrazione dell'Economia e delle Finanze, di provvedere nel termine indicato in dispositivo, al fine di rendere possibile l'adozione del decreto interministeriale di che trattasi, con l'avviso che, per il caso di perdurante inottemperanza dopo detto termine, il Collegio nominerà un commissario *ad acta*, il quale provvederà in sua vece;

di fissa in € 10,00 al giorno (ex art. 114, comma 4, c.p.a.) quanto dovuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in caso di ulteriore ritardo;

di dover porre a carico delle Amministrazioni resistenti le spese di giudizio, da quantificarsi come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Ter, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, ordina al Ministero dell'Economia e delle Finanze, rimasto inottemperante, di dare esecuzione alla sentenza del T.a.r. del Lazio - sezione I ter n. 10661/2013 del 10.12.2013, mediante adozione del decreto interministeriale ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 164/2002, entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, anche a mezzo PEC, della presente sentenza o dalla sua notifica, con l'avvertenza che, per il caso di perdurante ritardo, sarà nominato un commissario *ad acta*, il quale provvederà in sua sostituzione ed, ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a., ai ricorrenti dovrà essere corrisposta la somma di € 10,00 al giorno;

- condanna le Amministrazioni resistenti alle spese di giudizio, forfetariamente quantificate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge e restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2014, con l'intervento dei Magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Carlo Taglienti, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)